



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 30/11/1998

Integrato con deliberazione di C.C. n. 84 del 28/12/1998 (atti n. 119 del 08/01/1999)

Modificato con deliberazione di C.C. n. 5/2002

Modificato con deliberazione di C.C. n. 7/2005

Modificato con deliberazione C.C. n.38/2008

Modificato con deliberazione C.C. n.3/2011

CAPO I – GESTIONE DELL’IMPIANTO

ARTICOLO 1 – GESTIONE TECNICA

Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è svolto dal Comune, ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico 01/10/1925 n. 2578 relativo all’assunzione diretta dei servizi pubblici da parte del Comune.

ARTICOLO 2 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Le norme tecniche ed amministrative del servizio dell’acquedotto sono stabilite dal presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla “Carta dei Servizi” approvata con delibera di G. C. n. 198 del 28/05/96.

CAPO II – NORME GENERALI

ARTICOLO 3 – USO DELL’ACQUA

L’acqua potabile è concessa per uso domestico, nonché per uso normale (industriale, commerciale, artigianale, professionale e di cantiere), agricolo, per bocche da incendio, per idranti stradali e per piscine. Per altri scopi la concessione sarà possibile ad esclusivo giudizio del Comune, fatte salve le disposizioni di Legge in materia.

Per le concessioni diverse da quelle per uso domestico, sarà facoltà dell’Amministrazione comunale sospendere l’erogazione, oppure limitarla a determinati giorni od ore, quando il servizio per usi domestici ne fosse pregiudicato.

Chi intende attivare un impianto di sollevamento privato di acqua potabile, dovrà ottenere specifiche autorizzazioni presso gli enti competenti. Le utenze diverse da quelle domestiche, dovranno adottare tutte le prescrizioni e le apparecchiature che l’Amministrazione riterrà opportuno indicare al fine di garantire il massimo della produttività al servizio.

Al momento della domanda di allacciamento ogni contraente riceverà una copia estratto del presente regolamento, con riportato la tipologia d’uso, le norme comportamentali, i divieti, le tariffe e l’importo dei diritti e delle penali in vigore.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ PER LE CONCESSIONI

L’acqua potabile viene concessa in seguito a domanda presentata dall’interessato su apposito modulo rilasciato dagli Uffici Comunali. Detta domanda dovrà essere debitamente compilata e firmata dall’interessato.

Nel caso l’interessato non fosse il proprietario dello stabile, la domanda dovrà riportare in calce, il nulla osta del proprietario, sottoscritto dal medesimo o da chi per esso. Dell’autenticità di tale sottoscrizione se ne rende garante e responsabile il richiedente.

Nel caso in cui l’allacciamento richieda il passaggio della tubazione su terreni di terzi o comunque su terreni non comunali, il richiedente dovrà corredare la domanda con la dichiarazione del terzo per la costituzione di servitù dell’acquedotto.

Nel caso si rendesse necessario ampliare la rete su strade comunali al fine di soddisfare esigenze diverse da quelle domestiche, il richiedente o i richiedenti dovranno pagare di nuovo un contributo pari all’effettiva spesa sostenuta dall’Amministrazione.

Con la presentazione della domanda d’utenza è implicitamente inteso che il richiedente è a conoscenza, ed accetta il presente regolamento, riconoscendo tutti i diritti spettanti all’Amministrazione compresi quelli della sospensione di cui agli artt. 18, 19,29 e dell’accesso ai locali dove esiste l’impianto (art. 19 del presente regolamento).

L’utenza risulterà da apposito contratto redatto in duplice originale – uno riservato all’Amministrazione e uno per l’utente – secondo lo schema in uso, sottoscritto dalle parti interessate e depositato in ufficio. Successivamente l’utente potrà ottenere copia rimborsando le spese.

L’Amministrazione può concedere allacciamenti temporanei, anche ad altri enti, in seguito a presentazione di richiesta motivata, con l’indicazione del periodo presunto e del consumo stimato. L’allacciamento temporaneo è subordinato alla verifica e successivo rilascio di specifica autorizzazione da parte del responsabile del servizio. L’autorizzazione obbliga

all'installazione di un contatore ed al pagamento del consumo effettivo alla tariffa massima prevista per la tipologia d'utenza di uso normale.

ARTICOLO 5 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata normale di un anno, con tacita proroga, salvo disdetta scritta, con validità dal mese successivo alla data della stessa.
In qualunque caso di variazione d'uso, l'utente dovrà darne comunicazione per iscritto entro 10 giorni.

ARTICOLO 6 – CESSAZIONE DELLE UTENZE – PIOMBATURA CONTATORE

L'utente potrà presentare richiesta di cessazione del contratto: in tale caso l'Amministrazione Comunale provvederà alla piombatura del contatore o, se del caso, all'eliminazione della presa.
Nel caso il contatore serva diverse utenze (art. 15) la richiesta di cessazione del contratto avrà valore per tutti gli utenti.

ARTICOLO 7 – SPESE E TASSE

Tutte le spese riguardanti tasse e bolli relativi all'utenza nel corso di trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, sono a carico degli utenti.

ARTICOLO 8 – TRAPASSO DI PROPRIETA'

Nel caso di trapasso di proprietà, sia l'utente cessante sia l'utente subentrante dovranno dare avviso scritto all'Amministrazione Comunale indicando la lettura del contatore al momento del trapasso. In caso contrario la suddivisione avverrà tramite stima temporale.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa, con divieto assoluto dell'utente di farsi a sua volta concedente verso terzi.

ARTICOLO 10 – ESECUZIONE DELLE PRESE

Le opere idrauliche di diramazione a partire dalla fornitura stradale fino al contatore costituiscono la "PRESA". Esse sono eseguite e mantenute a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese dell'utente. Il calcolo della spesa avviene da parte degli uffici comunali, sulla base dei costi sostenuti per l'acquisto del materiale idraulico installato. Per quanto riguarda il costo della manodopera, si fa riferimento al listino informativo opere compiute per l'edilizia della Provincia di Varese, pubblicato dalla C.C.I.A.A. e vigente al momento dell'intervento. Nel caso l'intervento avvenga da parte di impresa incaricata dall'Amministrazione Comunale, la spesa a carico dell'utente corrisponde all'importo fatturato dalla ditta all'Amministrazione Comunale.

Le opere di manomissione del suolo pubblico e conseguente ripristino, relative al nuovo allacciamento, sono a carico dell'utente.

L'Amministrazione indicherà la località di derivazione della condotta comunale (presa) di collocamento del contatore, esterno alla costruzione e ad un metro e mezzo circa dal confine della proprietà, in un pozzetto isolato con portello in lamiera zincata, con dimensioni minime cm. 70 x 70, che dovrà rimanere sempre libero da qualsiasi impedimento.

Dovrà essere facilmente accessibile agli incaricati dell'acquedotto e protetto dal gelo. Nel caso di impossibilità accertata dal tecnico comunale, il contatore potrà essere collocato all'interno di edifici. Prima del contatore sarà installata una saracinesca piombata e subito dopo un'altra saracinesca per l'utente. Verrà inoltre posata in opera un'apposita valvola di ritegno a garanzia della rete.

L'utente è tenuto a pagare all'Amministrazione il costo effettivo della presa e la manutenzione della stessa fino al confine della proprietà.

Nel caso di contatori già posizionati diversamente dalle indicazioni del presente regolamento, saranno a carico dell'utente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno della proprietà, necessari a garantire la regolare fornitura del servizio.

In caso di interventi richiesti dall'utente o imposti dall'Amministrazione per guasti alla presa, sarà obbligo dell'utente provvedere alla predisposizione dell'impianto per lo spostamento del contatore all'esterno del fabbricato, secondo le disposizioni del presente articolo.

ART.ICOLO 11 – RESPONSABILITA' DELLA PRESA

Sarà a carico dell'utente la custodia del contatore e degli apparecchi installati dall'Amministrazione. Egli è responsabile di eventuali guasti, furti, rotture della presa avvenuti entro la proprietà.

Qualora si verificassero guasti e deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediatamente avviso all'amministrazione, la quale disporrà al più presto il ripristino e le riparazioni del caso.

L'utente dovrà avere tutte le precauzioni necessarie per il mantenimento integro delle parti della presa, all'interno della proprietà. Eventuali danni, anche causati da terzi, sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 12 – VERIFICA ALLA PRESE ED AL CONTATORE

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni occorrenti alle prese ed ai contatori, spettano esclusivamente ad incaricati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DI DERIVAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE

La manutenzione e l'eventuale sostituzione degli impianti di distribuzione e delle relative apparecchiature dopo il contatore e comunque poste in essere all'interno delle proprietà, sono eseguite a spese e cura dell'utente, il quale può avvalersi per l'esecuzione di persone di sua fiducia.

L'Amministrazione, sentita l'A.S.L., si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio e dell'igiene.

Rimane comunque stabilito:

- a) l'amministrazione dovrà collocare un rubinetto di intercettazione prima del contatore a cui potranno accedere gli incaricati comunali per eventuali verifiche,
- b) è vietato il collegamento diretto dell'acqua potabile con altre condutture d'acqua e con condotti fognari,
- c) è vietata la posa di apparecchi speciali atti ad aspirare acqua,
- d) serbatoi e vasche potranno essere autorizzati ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione previa regolare domanda,
- e) ove particolari condizioni morfologiche ed idrostatiche non consentano una gestione razionale dell'impianto, per il controllo di portata e pressione, l'Amministrazione può prescrivere particolari serbatoi di accumulo a caduta naturale. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione prescrivere serbatoi di raccolta acque bianche per usi irrigui ove se ne ravvedesse la necessità.

ARTICOLO 14 – CAMBIO DI PRESA INSUFFICIENTE

Nel caso la tubazione di presa o il contatore non risultassero sufficienti in relazione al consumo, su richiesta dell'utente, l'amministrazione provvede alla loro sostituzione. Le spese sono a totale carico dell'utente.

ARTICOLO 15 – DERIVAZIONI A PRESE MULTIPLE

Per ogni unità immobiliare, l'Amministrazione installerà un contatore per ogni tipologia di utenza secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Per cortili, condomini o case con più di due unità abitative, l'installazione e il punto di consegna del o dei contatori (nel caso previsto dal comma precedente) sarà unico.

Dopo tale contatore l'utente ha la facoltà di installare dei misuratori di consumo autonomi, al fine di suddividere i consumi per le singole unità abitative.

ARTICOLO 16 – RECUPERO DELLA PRESA

Qualora, a contratto scaduto, l'utente richiedesse di far rimuovere la presa, l'Amministrazione

è tenuta a provvedervi entro 2 mesi limitatamente alla parte che cade nella proprietà del richiedente.

ARTICOLO 17 – MODIFICA DELLE PRESE

L'Amministrazione ha la facoltà di compiere in qualunque momento opere di modifica alla presa e, se del caso, anche alla sostituzione.

Nel caso sia l'utente a richiedere tali modifiche, l'Amministrazione ne valuterà l'opportunità e provvederà alle opere con spesa a totale carico del richiedente.

In entrambi i casi le opere edili e di modifica dell'impianto sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 18 – SOSPENSIONI PROGRAMMATE DELL'EROGAZIONE

Ogni qual volta si debbano eseguire lavori sulla rete di distribuzione per guasti, modifiche o altro, l'Amministrazione Comunale garantisce di mettere in atto tutti i possibili accorgimenti per evitare interruzioni di erogazione.

In particolare nei casi di manutenzione programmata, l'ente erogante ove possibile esegue tali lavori senza interruzione dell'erogazione. Quando ciò non risulti possibile, provvede a segnalare l'interruzione dell'erogazione direttamente agli interessati e, a lavori ultimati, provvede alla riattivazione della erogazione.

L'Ente erogante provvede ad avvisare tutti gli utenti interessati alla sospensione del servizio per lavori programmati, con 48 ore di anticipo.

Le modalità di comunicazione sono le seguenti:

- per mezzo di avvisi scritti affissi nelle vie interessate alla sospensione
- per mezzo di messaggi diffusi tramite megafono nelle vie interessate alla sospensione.

Il controllo dell'attività di pubblicizzazione delle comunicazioni alla popolazione avviene da parte del Comune al fine di una capillare diffusione delle informazioni.

ARTICOLO 19 – VERIFICHE A CONTATORI E IMPIANTI – GUASTI

L'Amministrazione si riserva la possibilità di compiere in ogni momento, a mezzo di propri incaricati, l'ispezione e la verifica dei contatori nonché il controllo degli impianti interni per constatare le condizioni di funzionamento e il rispetto della regolarità contrattuale e di esercizio.

Nel caso di impedimento o di opposizione a tali verifiche, l'Amministrazione può sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite, ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'utente ha la facoltà di richiedere per iscritto la verifica della funzionalità degli apparecchi di misura installati a norma di regolamento. A fronte di questo tipo di richiesta l'Amministrazione Comunale effettuerà entro un termine massimo di 30 giorni (di calendario) il controllo, installando un secondo contatore in serie per verificare la misura del primo.

Per tutto il periodo di verifica, il consumo da fatturare verrà rilevato dal contatore installato in serie e sarà applicato come consumo presunto per il periodo contestato, in attesa dell'esito della verifica.

Se nel corso del periodo di verifica – corrispondente a un anno - il nuovo contatore avrà rilevato un consumo minore rispetto a quello rilevato dal vecchio contatore, con uno scarto tra i consumi pari o superiore al 5%, le spese di verifica saranno a carico dell'Ente erogante, in caso contrario saranno a carico dell'Utente, al quale verrà inoltre fatturato l'intero consumo rilevato dal contatore già installato, procedendo ad un conguaglio con i metri cubi già fatturati. Qualora si richieda, o si renda necessaria, la sostituzione dell'apparecchio a misura la spesa relativa sarà a carico dell'utente, in quanto l'apparecchio è di sua proprietà.

ARTICOLO 20 – SORVEGLIANZA TECNICA

L'Amministrazione eserciterà assidua sorveglianza igienica dell'acqua potabile somministrata ed effettuerà periodicamente, nel rispetto della legislazione vigente e con il concorso delle strutture dell'A.S.L. le analisi chimico-batterologiche.

L'ente erogante, in collaborazione con le strutture dell'A.S.L. provvederà a pubblicizzare adeguatamente eventuali fatti di particolare evidenza, con le modalità di cui al precedente art. 18.

ARTICOLO 21 – MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

L'Amministrazione Comunale garantisce la fornitura di acqua al piede dell'unità abitativa per la quale è stato richiesto l'allacciamento alla rete idrica comunale. L'acqua normalmente viene somministrata a contatore. Solamente in casi eccezionali, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà essere consentita la fornitura a forfait od a corpo.

ARTICOLO 22 – PAGAMENTO DEI CONSUMI DELL'ACQUA EROGATA

La rilevazione dei consumi avverrà tramite incaricati dall'Amministrazione Comunale ovvero a mezzo di dipendenti di società esterne all'uopo convenzionate. Essa sarà sistematica e con cadenza semestrale, in conformità a detta lettura verrà emessa regolare fattura che comprenderà:

a) quota fissa per utenza finale e minimo impegnato per tutte le utenze non domestiche. Sia la quota fissa che il minimo impegnato sono da addebitare ad ogni unità di utenza finale e sono stabiliti con apposita deliberazione dell'organo comunale competente. Per le scuole il numero di unità di utenze finali può essere stabilito tenendo conto del numero dei frequentanti e comunque con atto deliberativo.

b) L'importo del consumo di acqua effettuato nel periodo cui si riferisce la fattura, alle tariffe aggiornate dall'organo competente, secondo le seguenti fasce:

- USO DOMESTICO: case di civile abitazione, fino a mc. 50 sem

Da mc 51 a mc 200 sem

Da mc. 201 a mc. 350 sem

Oltre mc 350 sem

- USO NORMALE: negozi, uffici imprese commerciali/industriali artigianali ecc

Fino a mc. 100 sem

Da mc. 101 a mc 250 sem

Oltre mc. 250 sem

- PISCINE

- ALTRI USI tariffa allevatori

- BOCHE ANTINCENDIO diritto fisso semestrale in aggiunta al consumo rilevato dal contatore, oltre al minimo impegnato;

c) i diritti di riscossione (spese di emissione e spedizione della fattura)

d) tariffe di fognatura e depurazione;

e) addizionale provinciale tariffe di fognatura e depurazione

f) I.V.A. e bolli

Il pagamento della fattura relativa al servizio idrico integrato deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento. Il pagamento può avvenire presso gli uffici postali, la tesoreria comunale ovvero tramite domiciliazione bancaria.

Su richiesta dell'utente, l'Amministrazione procede alla rateazione del corrispettivo tariffario dovuto secondo quanto stabilito dal vigente regolamento delle entrate. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza della fattura.

ARTICOLO 22 BIS – INDENNITA' DI MORA

E' prevista l'applicazione di una indennità di mora a titolo di penalità per ritardo nell'adempimento da parte dell'utente. Tale indennità è fissata nel 5% del totale della fattura da applicarsi in caso di mancato pagamento entro il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura, inoltre, si applicano gli interessi legali dovuti per legge. L'indennità di mora non si applica in caso di rateazione di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 23 – INIZIO DELL'EROGAZIONE

L'erogazione si intende posta in esercizio appena le opere eseguite dall'Amministrazione siano pronte a funzionare. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i canoni relativi, secondo quanto previsto all'articolo precedente.

ARTICOLO 24 – CASO DI PERDITE

In caso di perdite verificatesi all'interno della proprietà privata, il consumo di acqua verrà fatturato con le seguenti modalità:

- consumo presunto dedotto dalle fatturazioni dell'anno precedente fatturato come previsto all'art.22 del presente regolamento, incluse le tariffe di fognatura e depurazione se normalmente applicate;
- consumo in eccesso causato dalla perdita (differenza tra il consumo totale rilevato ed il consumo presunto dell'anno precedente) fatturato al 50% alla tariffa base (per tariffa base si intende la tariffa applicata nella prima fascia di consumo), senza applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione poiché i quantitativi di acqua prelevati a causa della perdita non sono stati scaricati in fognatura.

L'esistenza della perdita dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione da parte dell'idraulico comunale ovvero con l'esibizione della fattura di avvenuta riparazione.

La modalità di conteggio indicata nel presente articolo è applicabile a situazioni emerse prima della modifica del regolamento, ma non ancora definite all'entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 25 – CASI PARTICOLARI E UTENZE TEMPORANEE

In caso di utenze temporanee, ad esempio per cantieri edili, l'erogazione sarà consentita anche in posizione non definitiva e misurata a mezzo contatore. La tariffa da applicare sarà quella degli usi normali. Lo stacco dalla rete pubblica deve essere definitivo.

ARTICOLO 26 – UTILIZZI DIVERSI

Nuovi cicli di raffreddamento industriali con uso di acqua potabile non sono ammessi.

L'Amministrazione opererà, per impianti in funzione, per imporre l'adozione di torri di raffreddamento a ciclo chiuso.

Il rifiuto dell'utente all'adozione di tali impianti provocherà l'interruzione dell'erogazione. Nel periodo maggio-settembre l'innaffio degli orti e giardini è consentito nelle sole ore notturne, dalle ore 22 alle ore 4, salvo diverse disposizioni emanate con apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO 27 – RETE ANTINCENDIO

La rete antincendio dovrà essere indipendente dalla rete principale, o da altre reti, e verrà posizionata nel pozzetto generale dell'acqua con apposito contatore.

Le opere inerenti l'installazione del contatore e relativa presa vengono eseguite dall'Amministrazione a spese del richiedente.

La rete pubblica antincendio è costituita da bocche antincendio, che sono munite di appositi sigilli. Le penalità per la rottura di tali sigilli sono quelle previste all'art. 33 del presente regolamento.

ARTICOLO 28 – PISCINE

Per piscina si intende la struttura regolarmente autorizzata secondo le norme attualmente vigenti in materia di urbanistica ed edilizia privata.

Il collegamento alla rete idrica di piscine (il cui volume sarà comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune) dovrà essere assoggettato a specifica autorizzazione, con la tassativa prescrizione che il proprietario, per ogni riempimento, dovrà ottenere il nulla osta da parte dell'Amministrazione con relative prescrizioni circa i tempi e le modalità di prelievo dell'acqua. La mancata

richiesta di autorizzazione comporta l'applicazione del massimo della sanzione prevista al successivo art. 33.

L'utenza piscina implica il pagamento annuale dei metri cubi corrispondenti al volume della piscina, alla tariffa apposita, a meno che non si verifichino più riempimenti nel corso dello stesso anno. In questo caso i metri cubi fatturati sono il prodotto del volume della piscina per il numero di riempimenti effettuati. L'utente ha comunque la facoltà di dimostrare, mediante dichiarazione del fornitore, basata sulle caratteristiche tecniche della piscina, che la periodicità di svuotamento è inferiore all'anno ed individuare l'effettivo consumo annuo della piscina. In questo caso la fatturazione avviene tenendo conto della dichiarazione fornita. L'Amministrazione può effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni, con

eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.33 del presente regolamento. La fornitura di acqua per le piscine potrà essere interrotta in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

CAPO IV – SANZIONI

ARTICOLO 29 – SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

La sospensione dell'erogazione dell'acqua è prevista nei seguenti casi: - morosità.

L'ente erogante:

- a) informa l'utente con lettera raccomandata che è in atto una procedura di sospensione, il sollecito viene effettuato al massimo due volte. Questa procedura e la relativa informativa all'utente moroso, viene avviata dopo che siano maturati almeno 60 giorni di mora e prevede l'effettiva sospensione dopo ulteriori 60 giorni dall'invio dell'informativa, indicando nel contempo il luogo e le modalità di rifornimento dell'acqua presso la pubblica fontana,
- b) informa l'utente circa le modalità da seguire per evitare la sospensione e l'attuazione delle procedure di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ovvero a mezzo di ingiunzione di pagamento;
- c) informa l'utente circa la modalità, oneri e tempi (7 giorni) per la riattivazione della fornitura,
 - mancata osservanza delle condizioni previste dal Regolamento, previa diffida per iscritto,
 - frode. L'Amministrazione Comunale oltre all'azione giudiziaria verso l'utente, cessa senza preavviso l'erogazione dell'acqua.

ARTICOLO 30 – MANOMISSIONE DEI SIGILLI

Nel caso di constatata manomissione dei sigilli apposti ai contatori o manomissione dei contatori stessi, l'utente pagherà una sanzione dell'importo di €.258,23 senza pregiudizio di azione legale penale e civile risarcitoria.

ARTICOLO 31 – DERIVAZIONI ABUSIVE

Verificandosi una o più derivazioni abusive, sarà comminata all'utente, senza pregiudizio dell'azione legale penale e civile risarcitoria, un'ammenda come prevista al successivo art. 33.

ARTICOLO 32 – ROTTURE RETE IDRICA

Chiunque nel corso di lavori, effettuati senza il preventivo intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla rilevazione del tracciato della rete di distribuzione dell'acqua potabile, procuri rotture o danni alla condotta idrica, sarà assoggettato all'ammenda come prevista al successivo art. 33, senza pregiudizio dell'azione legale penale e civile risarcitoria.

ARTICOLO 33 – AMMENDE PRE INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le ammende per infrazioni al presente regolamento variano da un minimo di €.260,00 ad un massimo di €.1.600,00 secondo la gravità dell'infrazione su decisione del responsabile del servizio.

ARTICOLO 34 – PRESCRIZIONI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione si riserva di modificare con delibera Consiliare le presenti norme con tutte quelle prescrizioni che ritenesse necessarie e opportune. Tali prescrizioni aggiuntive si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già utenti del servizio.

ARTICOLO 35 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti. All'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed ogni altra eventuale disposizione in contrasto con il presente Regolamento.